



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Pontassieve, sono intervenuti i signori:

- 1) Monica Marini, nata a, il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Pontassieve, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. ___ del ___, immediatamente eseguibile;
- 2) Nicola Povoleri nato a il il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Pelago, in esecuzione della deliberazione del C.C.n. ___ del ___, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali (di seguito TUEL), prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare apposite convenzioni;
- che la Regione Toscana promuove e sostiene l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, attivate mediante unioni di comuni. A tal fine ha approvato la **legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68**, recante "*Norme sul sistema delle autonomie locali*". Nell'ambito di questa legge, è disciplinato, al Titolo III, l'esercizio associato di funzioni, sia mediante convenzione che tramite unione.
- che l'art. 20 della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "*Norme sul sistema delle autonomie locali*" stabilisce che la di cui sopra convenzione debba indicare :
 - a) la funzione oggetto del servizio associato; la durata del servizio associato; l'ente che assume la responsabilità del servizio associato, presso il quale è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;
 - b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dal servizio associato;
 - c) la costituzione e le norme di funzionamento dell'organo competente ad assumere il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
 - d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
 - e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
 - f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile del servizio associato, per lo svolgimento del servizio medesimo.
- che l'art. 21 della citata L.R. n. 68/2011 disciplina la convenzione per la costituzione dell'Ufficio comune;
- che i Comuni di Pontassieve e Pelago fanno parte della Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdiseve per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;

- che i Comuni di Pontassieve e Pelago, appartenenti all'Unione dei Comuni Valdarno/Valdisieve intendono costituire forme di gestione associata di funzioni integrative rispetto a quelle già attive, ovvero di cui è prevista l'attivazione in tempi rapidi a livello di Unione;
- che i Comuni suddetti, al fine di ottimizzare le risorse organizzative e gestionali esistenti e di dar vita a forme di collaborazione che possano attenuare le problematiche organizzative esistenti, ritengono necessario e conveniente costituire la gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:
 - attività di manutenzione, valorizzazione e controllo degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, scuole e a pubblici servizi di competenza comunale, delle strade comunali e vicinali, delle aree a verde pubblico, degli impianti sportivi e dei cimiteri;
 - urbanistica ed edilizia privata: piani operativi, gestione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, regolamento edilizio, sportello unico per l'edilizia e comunque per quelle materie non ricadenti nell'ambito della gestione associata del Piano strutturale intercomunale in capo alla Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - tutte le altre attività e i servizi che risultino riconducibili alla gestione del territorio.

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione è istituito l'ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza degli uffici tecnici comunali di cui al successivo art. 5.

Art. 2 - Finalità della convenzione e modalità di trasferimento delle funzioni

1. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare:
 - a. alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi tecnici ed urbanistici;
 - b. ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - c. ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per problematiche organizzative e finanziarie;
 - d. a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3 - Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio comune per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo articolo 5 assume la denominazione di "Ufficio tecnico associato dei Comuni di Pontassieve e Pelago". D'ora in poi, nella presente convenzione sarà chiamato: "Ufficio Tecnico Associato".
2. La sede dell'Ufficio Tecnico Associato è stabilita presso il Comune di Pontassieve, al quale viene conferito il ruolo di Comune capofila esclusivamente per quanto riguarda il funzionamento dell'Ufficio comune.

Art. 4 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni firmatari il presente atto.

Art. 5 - Funzioni dell'ufficio tecnico associato

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio Tecnico Associato opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio Tecnico Associato operano in qualità di responsabili di settore/servizio in entrambi gli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
Per quanto riguarda gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, i soggetti di cui al capoverso precedente operano sul bilancio di ogni singolo ente.

2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio Tecnico Associato sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. L'ufficio svolge tutte le funzioni, le attività, i servizi, i procedimenti proprie degli uffici tecnici dei Comuni convenzionati come sotto elencate:
 - a. gestione associata degli edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblici servizi, quali scuole e edifici a destinazione socio-culturale con esclusione delle funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - b. gestione associata delle strade comunali, vicinali, verde pubblico, verde pubblico attrezzato e impianti sportivi;
 - c. gestione associata degli appalti di lavori per le parti di competenza dei due comuni;
 - d. gestione associata dell'ufficio tecnico;
 - e. adempimenti tecnici e procedurali inerenti procedure di pianificazione urbanistica e di gestione degli atti di governo del territorio ove non già ricadenti nella gestione associata in materia di Pianificazione in capo alla Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 4 ;
 - f. gestione associata dei piani urbanistici attuativi;
 - g. gestione associata del regolamento edilizio;
 - h. adempimenti tecnici e procedurali inerenti procedure di Varianti al Piano Strutturale e al Piano Operativo;
 - i. gestione associata dello sportello unico per l'edilizia;
 - j. gestione associata del servizio di prevenzione e protezione delle attività e dei luoghi di lavoro;
 - k. ogni altra funzione o servizio o attività o procedimento rientranti nelle competenze degli uffici tecnici comunali o comunque ad esso riconducibili e ad essi attribuiti dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti dei Comuni convenzionati, sia allo stato attuale, sia in futuro, con esclusione, ad oggi, delle materie rientranti nella competenza del Settore/Servizio Ambiente come declinate dai due enti. Con decisione successiva della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 10 della convenzione potranno essere gestite in associato anche le materie e le funzioni di competenza del Settore/Servizio Ambiente dei rispettivi comuni, secondo le specifiche e le modalità che verranno indicate nel verbale della Conferenza.

4. Oltre a quanto sopra elencato è oggetto delle competenze dell'ufficio associato anche la formazione del Piano Operativo Intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago, ai sensi dell'art. 23bis della L.R. 65/2014.

La formazione del Piano Operativo intercomunale costituisce attività straordinaria rispetto alle funzioni ordinarie dell'area tecnica ed avverrà attraverso la costituzione di uno specifico Ufficio di Piano formato da personale dipendente dei due Comuni, da consulenti esterni, dal Servizio -Sit Associato dell'Unione dei Comuni . Il coordinamento dell'Ufficio di Piano Associato è assegnato al Responsabile di Struttura individuato dalla Conferenza dei Sindaci a cui è assegnato anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 65/2014.

Il Comune di Pontassieve assume la funzione di ente responsabile dell'esercizio associato del Piano Operativo intercomunale e sono individuati quali organi competenti al funzionamento dello stesso la Conferenza dei Sindaci e le rispettive Giunte Municipali.

Rimangono assegnate ai rispettivi Consigli Comunali le funzioni istituzionali tutte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale come pure il ruolo di soggetto procedente per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale strategica ai sensi della L.R. 10/2010, mentre ai sensi della stessa Legge il ruolo di soggetto proponente è assegnato all'Ufficio di Piano Associato.

Il ruolo di coordinatore dell'ufficio di Piano Associato nonché di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, il ruolo del Garante della partecipazione e comunicazione di cui all'art. 37 della stessa L.R., la composizione, le responsabilità interne, i compiti e il funzionamento dell'Ufficio di Piano Associato, per quanto non previsto dalla legge, sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e ratificate dalle singole Giunte Municipali, con propri atti di natura organizzativa e/o regolamentare.

L'Ufficio di Piano predisporrà, anche ai fini della partecipazione al bando regionale di finanziamento dei Piani di area vasta, il progetto di Piano che sarà approvato dalle Giunte Municipali dei due comuni .

Per tutti gli altri aspetti inerenti il processo di formazione del Piano Operativo intercomunale vale quanto stabilito dalla L.R. 65/2014 ed in particolare dagli artt. 23, 23 bis, 95 e seguenti.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Tecnico Associato è approvato dalle Giunte dei due Comuni su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio Tecnico Associato può articolarsi in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

Art. 7 - Beni e strutture

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:
 - a. la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
 - b. sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio Tecnico Associato collegati per via telematica alla sede operativa centrale;
 - c. in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.
2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.
3. I Comuni aderenti alla convenzione mettono a disposizione dell'Ufficio tecnico associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
4. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 8 - Dotazione organica dell'ufficio tecnico associato

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione dei servizi associati indicati nella presente convenzione.
2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni verrà effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni a tempo indeterminato e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Tecnico Associato utilizza risorse professionali assegnate e risorse comandate dagli enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica adottati dalla Conferenza dei Sindaci, anche in variazione dei contingenti di cui al comma 1.
4. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di assegnazione, ovvero di comando presso l'Ufficio Tecnico Associato delle figure professionali previste.

Art. 9 - Responsabili dell'ufficio tecnico associato

1. La Conferenza dei Sindaci nomina i Responsabili delle strutture di massima dimensione, da individuarsi nelle diverse articolazioni operative dei due enti, con riferimento al complesso dei procedimenti, delle attività e servizi di cui all'art. 5, che assumono le funzioni e le competenze previste dal Regolamento di organizzazione o dall'atto di nomina.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Strumenti di consultazione tra i contraenti. Conferenza dei Sindaci

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività redatto su proposta dei responsabili di settore/servizio competenti dei due comuni.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata connessi, in questa fase sperimentale, al solo Piano Operativo intercomunale;
 - b. gli interventi e le attività da attuare;
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.
5. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente è presieduta dal Sindaco del Comune di Pontassieve. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
6. Il presidente dura in carica per (sei) mesi, quindi è avvicendato dall'altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.
7. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
8. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le decisioni sono assunte con voto unanime dei componenti.
9. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. In via di applicazione sperimentale della convenzione ed in considerazione della esigenza di verifica applicativa degli istituti previsti e della compiuta attuazione delle misure occupazionali che sono previste nel piano dei fabbisogni di personale dei rispetti enti per gli anni 2020 e ss. e fatto salvo quanto stabilito al comma 2 -punti 2 e 3 e al comma 6, restano a carico dei singoli comuni, che le sostengono, tutte le spese connesse al corretto funzionamento della gestione tra:
 - a. spese relative al personale che presta servizio nell'ufficio comune, a carico dell'Ente di appartenenza;
 - b. spese per utenze telefoniche, acqua, gas e pulizie;
 - c. oneri legati alla possibile applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione per i titolari di p.o. di cui all'art. 17 c. 6 del CCNL del 21 maggio 2018, con il riproporzionamento ivi previsto;
 - d. spese di funzionamento dell'UT associato in genere, ad oggi già sussistenti ed in carico ai rispettivi enti;
2. I costi della gestione associata relativi alla formazione del Piano Operativo Intercomunale dei due comuni saranno ripartiti annualmente, in conformità allo statuto e tenendo conto, di norma, dei seguenti principi generali:
 - la spesa di parte corrente afferente alle spese del personale dipendente assegnato all'Ufficio di Piano come pure le spese di funzionamento ordinario dell'ufficio seguono le regole del presente articolo comma 1.
 - la spesa parte corrente o parte investimento eventualmente necessaria per il conferimento degli incarichi professionali occorrenti per la formazione del Piano Operativo o per spese di acquisto di strumenti hw e sw necessari, come risulterà dallo specifico progetto di Piano, sarà ripartita secondo la percentuale del 70% per il Comune di Pontassieve e 30% per il Comune di Pelago.
 - la spesa necessaria per incarichi professionali eventualmente necessari per riallineare analisi e strati informativi afferenti il quadro conoscitivo dei singoli comuni, laddove asimmetrico (a titolo esemplificativo, microzonazione

sismica e CLE, censimento beni culturali, altro) sarà integralmente a carico del singolo comune interessato dal gap conoscitivo.

3. E' assegnato al Responsabile dell'Ufficio di Piano Associato il centro di costo unico inerente le spese per la formazione del Piano da ricavare all'interno del bilancio di previsione del Comune capofila; di conseguenza, sono assegnate alla stessa figura la competenza e l'emissione degli atti dirigenziali afferenti le procedure di affidamento di acquisto beni e affidamento di Servizi di ingegneria ex codice degli appalti.
All'inizio della gestione associata come pure all'inizio di ogni esercizio finanziario il comune non capofila dovrà trasferire al Comune capofila le risorse finanziarie, stabilite nel progetto di Piano da approvarsi successivamente alla presente convenzione, necessarie per il conferimento degli incarichi professionali o delle altre spese comunque necessarie per la formazione del nuovo atto di pianificazione urbanistica come pure per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.
Nel caso di ottenimento di finanziamento Regionale a fondo perduto lo stesso sarà accertato nel bilancio del Comune capofila e destinato ai capitoli di spesa specifici per la formazione del Piano Operativo intercomunale e sarà finalizzato a ridurre, proporzionalmente, la quota di spesa preventivata a carico di ciascun comune.
4. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo riguardante i costi legati al Piano Operativo intercomunale.
5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
6. Le Giunte dei rispettivi Comuni con proprio atto e su proposta della Conferenza dei Sindaci, esaurita la fase di sperimentazione, da concludere entro e non oltre il 31.12.2021 e la conseguente messa a regime della convenzione, sono tenute a modificare i criteri e le modalità di ripartizione delle spese della gestione associata.

Art. 12 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal 1° ottobre 2020 e durata sino al 31/08/2023.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 13 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 12, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione..
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta all'altro Ente con preavviso di almeno 3 (tre) mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della comunicazione del recesso stesso.
3. Il recesso di un ente, comporta la risoluzione della convenzione.
4. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
 - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti conferiscano all'Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Al fine di organizzare in maniera più razionale le attività e i servizi nei due enti ed assicurare la continuità degli stessi, si stabilisce che nel periodo transitorio, determinato in un anno dalla firma della presente convenzione, le materie non direttamente riconducibili all'area tecnica o non svolte in maniera omogenea nei due comuni e comunque afferenti alla responsabilità dei rispettivi servizi tecnici, saranno gestite in accordo tra gli stessi per essere in seguito

ridistribuite nell'ambito dei vari servizi presenti negli enti, e successivamente assegnate in via definitiva allo stesso ufficio tecnico ovvero ad altri uffici e servizi previa adozione dei necessari atti organizzativi.



Art. 15 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 16 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 8 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	IL SINDACO DEL COMUNE DI PELAGO